



COMUNE DI ASSORO

Libero Consorzio di Enna

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE N. --/2018

Al Segretario Generale del Comune di
Al Presidente del Consiglio Comunale di

ASSORO

Oggetto: parere del Collegio dei Revisori dei conti **sulla proposta di deliberazione consiliare** inerente il "riconoscimento debito fuori bilancio a seguito sentenza Tribunale di Enna sezione lavoro n.287/2018 depositata il 28/05/2018".

L' Organo di Revisione:

VISTA la proposta di deliberazione consiliare in oggetto richiamata, trasmessa, a mezzo pec al presidente dell'Organo di Revisione;

PRESO ATTO CHE, con sentenza n. 287/2018 del Tribunale di Enna il Comune di Assoro è stato condannato al pagamento a favore del dipendente sig. Gagliano Angelo di **€3.408,87 oltre accessori di legge** (spese legali e di ctu);

RICHIAMATO il parere n. 249, dell'8/11/2017, della Corte dei Conti – Sez. Campania;

PRESO ATTO CHE la superiore somma, a seguito della sentenza *de qua*, è da riconoscere, quale debito fuori bilancio, ai sensi del dettame di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL;

DATO ATTO CHE i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono:

- certezza: cioè che esista, effettivamente, un'obbligazione a dare non presunta ma inevitabile per l'ente;

- *liquidità*: nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- *esigibilità*: cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO CHE:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare, con tempestività, i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il comma 1, lett. a), dell'art. 194, del D.lgs. n. 267/2000, ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato e sentenze immediatamente esecutive, recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

EVIDENZIATO CHE:

- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, il significato del provvedimento non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al "sistema di bilancio" un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, derivante da sentenza esecutiva, non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti (Corte dei Conti – Sezione di controllo della Regione Lombardia – Delibera n. 401/2012);
- la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 12/2007/QM sottolinea l'assenza di margine di discrezionalità nel caso di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva di condanna (essendo provvedimento giudiziale caratterizzato dall'imperatività), in quanto con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio si esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

- la natura della deliberazione in questione non è, come di già evidenziato, propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia – Delibera n. 6/2005);
- in tale prospettiva, l'art. 194, comma 1, del T.U.E.L., rappresenta un'eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria. Per riportare le ipotesi previste nell'ambito del principio di copertura finanziaria è dunque richiesta la delibera consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e i debiti de *quibus* vengono ricondotti a sistema (cfr. *ex multis* Corte dei Conti, sez. contr. Friuli Venezia Giulia, 6/1c/2005), mediante l'adozione dei necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

ATTESO che, attraverso il riconoscimento del debito scaturito dalla sentenza del Tribunale Civile di Enna n. 287/2018, il Comune di Assoro si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 del TUEL citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cassazione Civile, Sezione I, 16/06/2000, n. 8223);

POSTO CHE il Comune di Assoro è stato condannato al pagamento delle somme riportate in sentenza, per tutte le motivazioni analiticamente indicate nella stessa;

DATO ATTO CHE le somme come in sentenza quantificate sono da riconoscere ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 194 comma 1 lett. a) del TUEL;

DATO, ALTRESÌ, ATTO CHE la richiamata sentenza ha determinato un debito certo, liquido ed esigibile pari, complessivamente, ad **€6.785,72**, per le quali dovrà provvedersi al reperimento delle risorse necessarie al soddisfo;

VISTO l'art. 193, comma 4, del TUEL, con il quale si statuisce che la mancata adozione, da parte dell'Ente, dei provvedimenti di riequilibrio resi necessari anche per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio è equiparata ad ogni effetto di legge alla mancata approvazione del bilancio di previsione con la conseguente applicazione della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale di cui all' art. 141, comma 2, del Tuel e ss.mm.ii.;

DATO ATTO:

- che il debito viene ricondotto al capitolo di pertinenza che presenta la necessaria disponibilità;



RITENUTO che, per tutto quanto rappresentato, debba procedersi al riconoscimento di legittimità del debito f. b., da sottoporre all'approvazione del Consesso Consiliare, per l'importo complessivo di € **6.785,72**;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente (artt. 85 ed 86);

VISTO E PRESO ATTO dei pareri favorevoli:

- del responsabile del I° Settore, in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile del II° Settore, in ordine alla regolarità contabile;

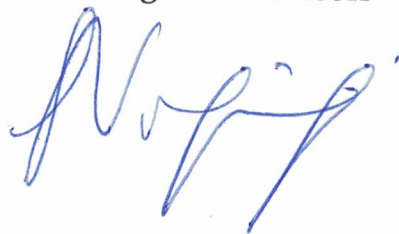
VISTA l'attestazione di copertura finanziaria apposta dal Responsabile del II° Settore,

esprime parere favorevole al riconoscimento del debito in oggetto.

Si rammenta che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vanno trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei conti.

Assoro lì, 20.11. 2018

Il Collegio dei Revisori



Massimo Testa